



Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del d.p.r. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Scopo del presente Regolamento è quello di assicurare lo sviluppo di processi di verifica in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. I controlli sono inoltre finalizzati a garantire il rispetto dei principi di cui alla Parti I e II, Libro I del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, per la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento diretto.

ART. 2 – APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 36/2023, ed in particolare:
 - affidamento diretto di lavori, anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
2. Il regime di controlli a campione di cui al presente Regolamento, si applica esclusivamente agli affidamenti che non abbiano interesse transfrontaliero e di importo inferiore ad € 40.000, come stabilito dall'art. 52, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - CRITERI E MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. L'Amministrazione effettua idonei controlli a campione in ordine a tutti i requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici.
2. Il controllo viene espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di 1 campione ogni 15 affidamenti operati.
3. Per l'individuazione dell'affidamento da sottoporre a controllo, farà fede il numero e la data di annotazione delle procedure in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio Appalti e Contratti di questo Segretariato, sotto il monitoraggio dei rispettivi funzionari responsabili. Eventuali modifiche o integrazioni al registro possono essere segnalate o apportate dal responsabile unico del progetto incaricato.
4. Resta ferma la possibilità, per il funzionario responsabile, di effettuare i controlli tutte le volte che le dichiarazioni rese siano incomplete, sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato nonché nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà nelle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse, in modo tale da non consentire all'Amministrazione un'adeguata e completa valutazione. Tali controlli possono essere suggeriti o effettuati anche dal responsabile unico del progetto incaricato.

ART. 4 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere attivati tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data del decreto di affidamento.
2. Gli esiti del controllo, il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica sono trasmessi al responsabile unico del progetto incaricato.
3. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'affidatario, procede a darne comunicazione all'A.N.A.C. e dispone la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, per un periodo da uno a dodici mesi successivi all'atto con cui viene comunicato l'esito della verifica, come stabilito dall'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.

4. Se dal controllo vengono rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, il funzionario responsabile o il responsabile unico del progetto incaricato invita l'operatore economico a rettificare le dichiarazioni rese.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento indette a partire dal 3 luglio 2023.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate automaticamente in caso di sopravvenuta riforma delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 concernenti la verifica dei requisiti degli operatori economici.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Segretariato Regionale, Sezione Amministrazione Trasparente.

Firenze, 01 luglio 2023

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott.ssa Giorgia Muratori

